

GECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

- 1.1. È costituita la Cooperativa sociale "G.E.C.O. Società Cooperativa Sociale". La denominazione sociale potrà essere usata nella forma abbreviata "GECO S.C.S."
- 1.2. La società ha sede nel Comune di Trento all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.
- 1.3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, laboratori, magazzini o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) anche altrove sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

Art. 2 (Durata)

- 2.1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

- 3.1. La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91 e alla legge regionale 24/88, non ha scopo di lucro; ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e dell'art. 3, comma 2, lett. a) della legge regionale 24/88.
- 3.2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
- 3.3. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
- 3.4. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.
- 3.5. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto.
- 3.6. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle

diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

- 3.7. Per il raggiungimento degli scopi previsti la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, può aderire o promuovere consorzi e altre associazioni cooperativistiche. Le adesioni agli Organismi, Federazioni ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.
- 3.8. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
- 3.9. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
- 3.10. La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.
- 3.11. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

- 4.1. Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione in forma di impresa di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari, culturali ed educativi.
- 4.2. Destinatari sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età, e in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento sociale e/o socio-assistenziale e/o socio-sanitario e/o sanitario, compresi i familiari, le persone fisiche, le persone giuridiche che operano a favore dei soggetti sopra indicati.
- 4.3. La Cooperativa si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, impegnandosi sul territorio, senza che l'elencazione ne costituisca un limite, nei seguenti ambiti:
 - a) prevenzione al disagio, con attenzione ai bisogni della comunità in protezione della dignità individuale trascendendo il mero assistenzialismo, con interventi orientati al miglioramento della qualità della vita e ponendo l'accento sulla responsabilità e sull'autonomia.
 - b) studio, sviluppo, programmazione e gestione di servizi e spazi a supporto e sostegno del benessere sociale e relazionale di minori, giovani, famiglie e imprese;
 - c) azioni di ricerca, consulenza, sviluppo, divulgazione e promozione sulle tematiche di pertinenza quali: politiche sociali, educative, giovanili, ambientali, sanitarie, assistenziali, culturali, comunicazione socio-educativa e di pace tra i popoli;
 - d) supporto e sostegno scolastico, con specifica attenzione a situazioni di Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e altre casistiche legate alla disabilità;
 - e) promozione di iniziative di studio, formazione ed informazione rivolte a studenti, insegnanti, personale educativo e famiglie in genere;
 - f) promozione e sviluppo del turismo e ristorazione sociale volto a favorire il benessere della collettività e alla tutela dell'ambiente;
 - g) promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e internazionali.
- 4.4. Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può occuparsi di:
 - a) interventi di prevenzione primaria, secondaria e di riduzione del danno, interventi di prevenzione del disagio, delle dipendenze e della devianza in genere;

- b) programmazione e gestione di comunità educative di accoglienza e di centri aperti socio educativi;
- c) iniziative di animazione sociale, di cittadinanza attiva, educazione ambientale nel territorio, percorsi manuali, espressivi, musicali, fotografici, sanitari e stradali;
- d) promozione alla cultura della pace, dell'accoglienza, della non violenza e della solidarietà;
- e) programmazione e gestione di spazi e attività di aggregazione giovanile e attività ricreative, socio-culturali e centri estivi;
- f) progettazione e realizzazione di azioni rivolte allo sviluppo di comunità, in rete con i soggetti significativi del territorio di riferimento;
- g) attività di studio e ricerca, pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, musicali, fotografiche di carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, di prevenzione, sanitario, ambientale, psicologico e formativo;
- h) realizzazione e gestione di domini, siti e portali internet aventi tematiche di natura sociale, assistenziale, riabilitativo, di prevenzione, sanitario, ambientale, psicologico e formativo;
- i) attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, uscite sul territorio, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione educativa normale o straordinaria di una scuola);
- j) pianificazione e gestione di interventi di sostegno con alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e altre casistiche legate alla disabilità;
- k) sostegno e potenziamento extrascolastico allo studio tramite un supporto dedicato, con particolare attenzione all'aiuto compiti, all'organizzazione del lavoro individuale, all'autonomia, ai DSA e al rapporto scuola-famiglia;
- l) interventi di intermediazione tra scuola e famiglia dando valore alla competenza professionale della scuola ed anche alla responsabilità educativa dei genitori;
- m) collaborazioni con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità e gruppi di A.M.A.;
- n) interventi per migliorare il benessere scolastico ed extrascolastico attraverso diverse tecniche di arteterapia per minori ed adulti;
- o) attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia, supervisione, potenziamento cognitivo;
- p) realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per educatori, operatori sociali e scolastici attraverso seminari, workshop, conferenze, corsi specialistici e di arteterapia;
- q) interventi volti alla formazione di docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti trasversali: didattica, metodologia e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; competenze trasversali;
- r) interventi volti alla formazione di docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente; alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità;
- s) pianificazione e gestione di interventi di formazione ai prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di inserimento lavorativo;

- t) sviluppo, riqualificazione, pianificazione e gestione di spazi fisici con scopi aggregativi, socio-educativi e culturali;
 - u) organizzazione e gestione di spazi per lo sviluppo di servizi turistici con il coinvolgimento diretto di persone fragili o con disabilità, volti a generare inclusione e benessere sociale;
 - v) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con il coinvolgimento diretto di persone fragili o con disabilità, volti a generare inclusione e benessere sociale;
 - w) Gestione di attività e/o iniziative economiche con il coinvolgimento diretto di persone svantaggiate per favorirne l'inserimento sociale;
 - x) realizzazione di attività di commercio nelle varie forme consentite dalla legge;
 - y) collaborazioni con progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, assistenziale, sanitario;
 - z) sviluppo di volontariato sociale attraverso gli strumenti del Servizio Civile, Volontariato Europeo e ogni altro programma che permette il protagonismo giovanile e cittadinanza attiva.
- 4.5. Le attività potranno essere svolte senza vincolo territoriale. La Cooperativa può partecipare a gare e appalti pubblici e privati anche in forma di raggruppamento di imprese negli ambiti sopra elencati.
- 4.6. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali, anche a favore dei soci o di terzi, necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime.
- 4.7. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
- 4.8. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
- 4.9. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 4.10. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Nell'interesse delle società partecipate la Cooperativa potrà rilasciare a favore di terzi, garanzie reali e/o di firma.
- 4.11. La Cooperativa può accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici o privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per la costruzione o l'acquisizione di immobili o l'acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività prima della

scadenza del vincolo eventualmente posto e fatte salve disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengono devoluti secondo la destinazione richiesta dall'Ente concedente.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

- 5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- 5.2. Sono soci cooperatori tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che:
- a) condividono e vogliono contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
 - b) hanno la professionalità e le attitudini richieste;
 - c) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - d) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - e) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
- 5.3. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
- a) **soci lavoratori**, che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
 - b) **soci volontari**, che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) **soci fruitori**: coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, e i loro familiari, i quali siano interessati all'attività della Cooperativa in quanto beneficiari.
- 5.4. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, purché nei loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative Sociali. Le modalità di ammissione vanno presentate con la documentazione prevista al Consiglio di Amministrazione.
- 5.5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
- 5.6. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla

Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

- 6.1. L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.
- 6.2. L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.
- 6.3. La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
 - a) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
 - b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
 - c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura uguale a quella prevista per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.
- 6.4. Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 terzo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione.
- 6.5. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.
- 6.6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

- 7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo stabilito dall'Assemblea dei soci né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti commi b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- 7.2. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
- 7.3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.
- 7.4. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 7.5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 7.6. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- 7.7. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
- a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
 - b) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.
- 7.8. Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
- a) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
 - b) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.
- 7.9. Chi intende essere ammesso come socio fruitore dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
- a) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Art. 8 (Diritti e obblighi dei soci)

8.1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta, il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato;
- e) ricevere dal Consiglio di Amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

- 8.2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione, non rimborsabile;
 - b) a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
 - c) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- 8.3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

- 9.1. La qualità di socio si perde:
- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
 - b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
- 9.2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

- 10.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.
- 10.2. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.
- 10.3. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.
- 10.4. Nel caso sia previsto l'esame della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento di accoglimento della domanda, altrimenti decorso, se previsto, il periodo di preavviso.

Art. 11 (Esclusione)

- 11.1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa

o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 90 (novanta) giorni per adeguarsi;
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

11.2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di mediazione di cui all'articolo 37, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

11.3. L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

11.4. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

12.1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Morte del socio)

13.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

13.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Rimborso della quota)

14.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

14.2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

14.3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

- 15.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
- 15.2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.
- 15.3. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.
- 15.4. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
- 15.5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
- 15.6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

- 16.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

- 17.1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.
- 17.2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25,00 (cento) ciascuna.
- 17.3. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 40 (quaranta).
- 17.4. Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

- 18.1. Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima.
- 18.2. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

- 18.3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 18.4. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

- 19.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina:
- a) l'importo complessivo dell'emissione stessa;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

- 20.1. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione persone fisiche, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.
- 20.2. Ai detentori delle azioni di sovvenzione persone giuridiche spetta un voto per ogni 5.000 (cinquemila) Euro di valore nominale di azioni possedute, fino ad un massimo di 5 (cinque).
- 20.3. I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.
- 20.4. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.
- 20.5. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
- 20.6. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente comma 19.1, punto d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
- 20.7. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

- 21.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

22.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 3. dagli eventuali ristorni erogati mediante aumento gratuito del capitale sociale di cui all'art. 23;
 4. dalle eventuali rivalutazioni del capitale sociale di cui all'art. 24, comma 4, lettera c).
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Art. 23 (Ristorno)

23.1. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

23.2. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

24.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

24.2. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

24.3. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 22.

24.4. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi sociali)

25.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

26.1. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

26.2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

26.3. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

26.4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

27.1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) determina il valore minimo della quota sociale che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori e delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- d) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

- g) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile;
- h) delibera sulla compra vendita di immobili;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

27.2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

27.3. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

27.4. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

27.5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

27.6. Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

28.1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

28.2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 29 (Elezioni cariche sociali)

29.1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relative, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto ed intervento)

30.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

30.2. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

30.3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

30.4. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci oltre a sé stesso.

30.5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

31.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza da uno dei Vice Presidenti (con priorità al Vice Presidente più anziano), ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

31.2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

31.3. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

31.4. In ogni caso, le deliberazioni devono risultare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

32.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre a sette consiglieri, in base a delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Essi vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

32.2. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno in occasione della prima seduta il Presidente e Vicepresidente tra i consiglieri eletti dall'assemblea.

32.3. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

32.4. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi. Il mandato scade con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

32.5. Gli amministratori sono rieleggibili.

32.6. Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della

Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

- 33.1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.
- 33.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475 u.c. del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 33.3. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
- 33.4. Ogni centoventi giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
- 33.5. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della cooperativa; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
- 33.6. Il consiglio di Amministrazione può prevedere la nomina di un Direttore Generale al quale sono delegate funzioni previste in una specifica delibera o in una eventuale procura speciale allo stesso conferita.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

- 34.1. L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente o da un Vice Presidente o da un amministratore delegato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
- 34.2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purché la convocazione avvenga anche solo in via telefonica almeno 24 ore prima della riunione.
- 34.3. Le adunanze dell'Organo amministrativo possono avvenire anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Le adunanze dell'Organo amministrativo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 34.4. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

- 34.5. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
- 34.6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in mancanza, dall'amministratore delegato più anziano di età presente o, in mancanza anche di questi, dall'amministratore designato dai membri presenti all'adunanza.
- 34.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
- 34.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario (che può essere scelto anche all'infuori dei componenti del Consiglio).

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

- 35.1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.
- 35.2. Se vengono meno i due terzi degli amministratori, anche quelli rimasti in carica decadono e questi ultimi devono convocare l'Assemblea perché provveda a nominare il nuovo Consiglio; in mancanza l'Assemblea sarà convocata dal Collegio sindacale.
- 35.3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

- 36.1. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 37 (Rappresentanza)

- 37.1. La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente vicario.
- 37.2. La rappresentanza legale spetta anche ai consiglieri delegati, nei limiti delle relative deleghe, in via tra loro disgiunta.
- 37.3. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 38 (Collegio sindacale)

- 38.1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.
- 38.2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

- 38.3. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 38.4. Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo legale; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

- 39.1. La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se comunque istituita, ove non attribuita al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 48, comma 5, Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.
- 39.2. L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale se presente, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore contabile o ad una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o ad altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola di conciliazione)

- 40.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
- 40.2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

- 41.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)

- 42.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

- b) a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

43.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- 44.1. È vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
- 44.2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
- 44.3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 24, comma 3, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

- 45.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.
- 45.2. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.